

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **SCIPIONI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 GENNAIO 1973

Estensione alle amministrazioni locali ed agli enti pubblici e di diritto pubblico delle norme di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, sulla disciplina delle assunzioni temporanee di personale

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge è sollecitato dall'esigenza di dare una necessaria, uniforme disciplina in materia di assunzioni temporanee di personale presso tutte le pubbliche amministrazioni.

Come è noto, a mente dell'articolo 25, comma secondo, della legge 28 ottobre 1970, n. 775, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge stessa, e cioè dal giorno 10 novembre 1970, cessarono di aver efficacia tutte le disposizioni che consentivano alle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le assunzioni di personale straordinario, anche a contratto di diritto privato o a contratto a termine, comunque denominato.

Il divieto di assunzione di personale straordinario, derivante dal dettato del surricordato secondo comma dell'articolo 25 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, si estese, attraverso disposizioni dei vari organi tutori, anche alle amministrazioni locali e ai vari enti di diritto pubblico sottoposti a controllo delle autorità centrali.

Con la stessa legge n. 775, il Governo della Repubblica veniva delegato, peraltro, ad emanare entro il 31 marzo 1971, nuove norme aventi valore di legge ordinaria per disciplinare le assunzioni temporanee, per esi-

genze di carattere eccezionale e non ricorrenti di personale straordinario da parte delle Amministrazioni dello Stato, anche autonome.

Ora, come è noto, tali forme sono state emanate con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 286 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 27 maggio 1971, ma esse si riferiscono solamente alle assunzioni temporanee di personale presso le Amministrazioni dello Stato.

Poichè, come sopra ricordato, il divieto di assunzione si estese anche alle amministrazioni locali, agli enti pubblici, eccetera, si rende necessario che la nuova surricordata normativa sia resa operante, anche in deroga a particolari regolamenti, nei confronti di tali amministrazioni, le quali a somiglianza delle Amministrazioni dello Stato, si trovano a volte, nella necessità di assumere a tempo determinato per esigenze di lavoro temporaneo, a carattere eccezionale.

Concludiamo la presente relazione, onorevoli senatori, nella certezza del vostro assenso a quelle chiare finalità cui tende il presente disegno di legge, di rendere, cioè, precisa, univoca e sicura la disciplina delle assunzioni temporanee di personale presso tutte le pubbliche Amministrazioni.

DISEGNO DI LEGGE
—*Articolo unico.*

Le norme di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, relative alla disciplina delle assunzioni temporanee di personale presso le Amministrazioni dello Stato, sono estese anche alle amministrazioni locali, agli enti pubblici e di diritto pubblico, comunque denominati, anche in deroga a particolari regolamenti.